

N. R.G. 1126/2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Maria MITOLA presidente
- dr. Salvatore GRILLO consigliere
- dr. Patrizia PAPA consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1126/2019 R.G.,

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.272/2019, resa dal Tribunale di Foggia in data 29 gennaio 2019

TRA

██████████ ██████████ e ██████████ ██████████

elettivamente domiciliati in San Giovanni Rotondo, via ██████████ ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ ██████████ dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in atti, con indicazione della pec

(APPELLANTI)

E

██████████ ██████████ e ██████████ ██████████

(APPELLATI CONTUMACI)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27/10/2020, tenutasi in modalità cartolare per l'emergenza epidemiologica da Covid 19, l'avv. ██████████ per gli appellanti,

ha concluso mediante deposito di note scritte e, riportandosi ai suoi atti, ha chiesto che in riforma dell'impugnata sentenza sia accolta la domanda di regolamento di confini già spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 30/12/2004, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] convennero in giudizio [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e premesso che:

- il 17/6/1998 avevano acquistato in comproprietà un fondo rustico, confinante con altro fondo di loro proprietà, con sovrastante piccolo fabbricato rurale, in San Marco in lamis, identificato in catasto di quel comunque al foglio [REDACTED] part.11e [REDACTED] e [REDACTED]
- questo fondo confinava altresì con il fondo di proprietà dei convenuti;
- il dante causa di questi ultimi, [REDACTED] [REDACTED], aveva nel 2003 occupato abusivamente la striscia di terreno identificata con la particella [REDACTED] realizzando un manufatto di minime dimensioni, utilizzandolo come autorimessa e un piazzale utilizzato come area di servizio;
- ogni tentativo bonario di recupero dell'area era stato vano;

tanto premesso, chiedevano il regolamento dei confini tra il fondo di loro proprietà e quello dei convenuti.

Tempestivamente costituitisi, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] eccepivano di aver sempre posseduto la striscia di terreno per cui era sorta l'incertezza dei confini e formulavano domanda riconvenzionale di usucapione di questa porzione di terreno contesa.

Istruito il giudizio con l'interrogatorio formale delle parti, l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 2 n. 2010.

Presentata tempestiva domanda dall'attore nei termini assegnati dal giudice, il procedimento di mediazione delegata non era instaurato correttamente nei confronti

dei convenuti perché la comunicazione era inviata ad un indirizzo pec del difensore costituito in realtà erroneo.

La comunicazione era quindi tentata per raccomandata, ma la consegna non avveniva e il portalettere attestava una "mancata consegna per cessazione attività".

Alla prima udienza utile il difensore dei convenuti eccepiva la mancata ricezione della comunicazione.

Con ordinanza resa all'udienza del 17/12/2015, il primo Giudice disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione ex art. 5 comma II d.lgs. 28/2010, senza tuttavia assegnare nuovo termine e fissando nuova udienza al 9/6/2016; parte attrice presentava la nuova istanza di mediazione all'organismo prescelto soltanto in data 2/2/2016 e, cioè, dopo un mese e mezzo dal provvedimento del giudice.

Alla fissata udienza, parte convenuta sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda principale, rilevando che parte attrice aveva presentato la domanda di mediazione oltre il termine legale di quindici giorni di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 2 n. 2010.

In accoglimento della eccezione, ritenuta la perentorietà del termine, il primo giudice ha dichiarato improcedibile la domanda principale e la domanda riconvenzionale.

Avverso questa sentenza hanno spiegato appello [REDACTED] e [REDACTED], sostenendo che nessuna improcedibilità avrebbe potuto essere dichiarata, atteso che:

- per la instaurazione della seconda procedura di mediazione non era stato assegnato alcun termine e ciò rendeva non applicabile la sanzione dell'improcedibilità;
- in ogni caso la prima procedura si era correttamente svolta atteso che comunque la convocazione era stata tempestivamente spedita a mezzo raccomandata, dopo la spedizione ad una pec erronea e la cartolina di ricevimento in cui il portalettere aveva attestato la "mancata consegna per cessazione attività" avrebbe dovuto essere impugnata di falso dai convenuti ma ciò non era accaduto.

Tanto esposto, chiedevano gli attori l'accoglimento della domanda di regolazione di confini.

Regolarmente convenuti, i due appellati [REDACTED] e [REDACTED] rimanevano contumaci.

Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, si ritiene infondato l'appello per i motivi di seguito precisati.

L'art. 5 comma II del d.lgs. n.28/2010 prevede che "...il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

Ebbene, la previsione da parte della stessa legge del termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice, atteso che il provvedimento del giudice che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa.

Ciò posto, condivide questa Corte che la previsione da parte della stessa legge, all'art. 5 comma II, di una sanzione grave come quella di improcedibilità in ipotesi di mancata instaurazione della procedura di mediazione disposta dal giudice necessariamente e logicamente implica e presuppone la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di una sua esplicita qualificazione.

Questa natura, peraltro, è coerente con la stessa necessità di assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata immanente al processo.

Firmato Da: MITOLA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c2689e0f971cb5de5f452a5fb620138 - Firmato Da: PAPA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 208f521f4da7701c31ba5c1388e319c3

In ogni caso, proprio in considerazione del rispetto del principio di ragionevole durata, pur volendo ritenere non perentorio il termine di cui al II comma dell'art. 5 - che, come detto, deve ritenersi comunque assegnato in forza della disposizione di legge, seppure non previsto esplicitamente nel provvedimento del giudice - deve considerarsi che anche del termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dall'attività che gli è correlata; tanto nella specie, invece, non è accaduto.

L'improcedibilità non può essere scongiurata neppure in riferimento al primo tentativo di instaurazione del procedimento di mediazione: questo primo tentativo, infatti, è fallito perché la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita non è stato ricevuto dalle parti nel domicilio eletto presso il difensore.

Non si vede, peraltro, come sul punto della mancata consegna sarebbe stata necessaria la querela di falso invocata da parte appellante, atteso che è dato acquisito che la comunicazione non sia stata consegnata nel domicilio del difensore; quest'ultimo, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare di falso la cartolina attestante la mancata consegna.

Per questi motivi l'appello è respinto.

Nulla per le spese attese la contumacia degli appellati.

Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n.272/2019, resa dal Tribunale di Foggia in data 29 gennaio 2019 tra gli stessi e [REDACTED] e [REDACTED], udito il procuratore delle parti appellanti e nella contumacia degli appellati, così provvede:

rigetta l'appello;

nulla per le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 20 luglio 2021.

Il presidente

Il consigliere rel. est.

dr. Maria Mitola

dr. Patrizia Papa